



COMUNE DI VILLAPUTZU

Provincia Sud Sardegna

Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione di CC

n. 53 del 27.10.2017 e modificato

con deliberazione di CC n. 25 del

02.09.2020

<u>Articolo 1 - Oggetto del Regolamento</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 4 - Tariffe</u>	<u>2</u>
<u>Articolo 5 – Esenzioni e agevolazioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 7 - Versamento dell'imposta</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 8 -Disposizioni in tema di accertamento.....</u>	<u>4</u>
<u>Articolo 9 - Sanzioni.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 10 -Riscossione coattiva</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 11- Rimborsi</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 12 - Contenzioso</u>	<u>5</u>

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Villaputzu in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. La destinazione dell'imposta è stabilita annualmente dall'Amministrazione contestualmente all'approvazione del bilancio previsionale, sentiti i rappresentanti degli operatori esercenti un'attività ricettiva sul territorio comunale convocati in apposito tavolo tematico.
3. Per l'anno 2017 l'applicazione dell'imposta decorre dal sessantunesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della delibera stessa. A partire dal 2018, l'imposta di soggiorno si applica per il periodo 1° marzo – 31 ottobre.
4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, camper service, aree attrezzate/sosta camper, appartamenti ammobiliati per uso turistico, bed & breakfast, boat&breakfast, agriturismo, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Villaputzu.

Articolo 3 - Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 4 che si trovano nel territorio del Comune di Villaputzu e non risulta iscritto all'anagrafe di Villaputzu.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari ai fini dell'Imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva ovvero dell'immobile presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Il gestore della struttura ricettiva ovvero dell'immobile utilizzato per la locazione turistica sono sempre e comunque obbligati ad effettuare l'integrale versamento dell'imposta a favore del Comune, anche nel caso di mancato incasso nei confronti degli ospiti, ovvero di rifiuto espresso di questi ultimi.
3. Gli operatori economici responsabili degli obblighi tributari tenuti al versamento e/o al riversamento del tributo a favore del Comune rivestono la qualifica di "Responsabili di Imposta" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 14.03.2001, n.23, con diritto di rivalsa nei confronti degli ospiti e/o dei locatari.

Articolo 4 - Tariffe

1. Le tariffe per persona per i pernottamenti effettuati nelle seguenti strutture è pari a:

- Euro 0,50 al giorno per persona nelle strutture alberghiere;
 - Euro 0,40 al giorno per persona nelle strutture ricettive extra-alberghiere;
 - Euro 0,30 al giorno per persona nelle strutture ricettive all'aria aperta;
 - Euro 0,30 al giorno per persona nel caso di locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui punti precedenti.
2. Le tipologie di strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettive alberghiera, all'aria aperta ed extra-alberghiera sono disciplinate dalla vigente disciplina regionale in materia di turismo.
 3. Le locazioni brevi oggetto dell'imposta sono quelle definite dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2017.

Articolo 5 - Esenzioni e agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - i minori fino al compimento del 6° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 75° anno di età;
 - i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito dal gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
 - i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di 20 pernottamenti consecutivi nell'anno solare.

Articolo 6 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'articolo 5.

2. I gestori delle strutture ricettive ed i locatori devono inoltre presentare annualmente la dichiarazione prevista dall'art. 180, comma 4, del D.L. 19.05.2020. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 34/2020.

3. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, sono tenuti inoltre a:

a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'ufficio tributi del Comune;

b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);

c) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;

4. I soggetti indicati nell'art. 3, comma 2, hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, entro la conclusione di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Villaputzu.

2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare a quello in cui è avvenuto l'incasso:

a) su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Villaputzu;

b) tramite procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Villaputzu, ove attivate;

c) mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;

d) mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Articolo 8 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 - Sanzioni

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 3, lettera a) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 4, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10 - Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.